

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1908 del 20/04/2021
Oggetto	AREE DEMANIO IDRICO - CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE SEDE DI LUGO - RILASCIO CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE AD USO ATTRAVERSAMENTI - FOSSO CANOVINA, RIO GINEPRI, RIO BOESIMO, FOSSO VERZOLINI, RIO MINORE - LOCALITÀ BOESIMO E LOIANO IN COMUNE DI BRISIGHELLA. PROCEDIMENTO N. RA14T0028
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1967 del 19/04/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Fabrizio Magnarello

Questo giorno venti APRILE 2021 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Fabrizio Magnarello, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: **AREE DEMANIO IDRICO - CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE SEDE DI LUGO - RILASCIO CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE AD USO ATTRAVERSAMENTI - FOSSO CANOVINA, RIO GINEPRI, RIO BOESIMO, FOSSO VERZOLINI, RIO MINORE - LOCALITÀ BOESIMO E LOIANO IN COMUNE DI BRISIGHELLA. PROCEDIMENTO N. RA14T0028.**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.lgs n. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8, e le deliberazioni della Giunta Regionale che, ai

sensi del c.5, art. 20 della L.R. n. 7/2004 modificano la disciplina dei canoni di concessione (n. 895/2007, n. 913/2009, n. 469/2011, n. 173/2014, n. 1622/2015, n.1710/2018, n.1845/2019);

- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell’Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n.70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n.90/2018;
- la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 ad oggetto *“Approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione”*;
- la determinazione Dirigenziale n. 221 del 24/03/2021, con la quale è stato attribuito l’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al dott. Fabrizio Magnarello;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 03/10/2014 registrata al PG/2014/355136 del 03/10/2014 con cui il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale con sede in piazza Savonarola n. 5 nel Comune di Lugo (RA), **ha richiesto la concessione per l’occupazione di area demaniale** in località Boesimo e Loiano in Comune di Brisighella (RA) ad uso attraversamento;

DATO ATTO dell’avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 320 del 05/11/2014 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute domande concorrenti, opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO che l’area oggetto di concessione non rientra in zona protetta e non è all’interno di un Sito Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS), in base al D.P.R. 8 settembre 1997, n.357, alla D.G.R. 1191/2007 e ss.mm.ii.,

PRESO ATTO dell’assenso, con prescrizioni, espresso dal Servizio Sicurezza territoriale e Protezione Civile Sede di Ravenna con nota assunta al protocollo Arpae con prot. PGRA/2017/4497 del

31/03/2017;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie di euro 75,00 e quanto dovuto per il canone per l'anno 2021;
- a titolo di deposito cauzionale, la somma pari a euro 750,00 in data 07/04/2015;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, sussistenti i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione per occupazione di area demaniale richiesta, con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

SU proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico (RA), che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA DA PARTE DELLA SOTTOSCRITTA la regolarità amministrativa e l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, c.f. 91017690396, con sede in piazza Savonarola n. 5 nel Comune di Lugo (RA), la concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico, site in località Loiano e Boesimo, in Comune di Brisighella (RA), per uso attraversamenti con tubazione irrigua dell'acquedotto rurale "Boesimo-Loiano", **codice pratica RA14T0028**, catastalmente identificati con i seguenti punti:
 - **Attraversamento 1, Fosso Canovina**, antistante il mapp. n. 134 foglio n. 200, indicativamente individuato con le coordinate UTM/RER x=714870 y=889384;

- **Attraversamento 2, Rio Ginepri**, antistante il mapp. n. 100 foglio n. 187, indicativamente individuato con le coordinate UTM/RER x=715474 y=890033;
 - **Attraversamento 3, Rio Boesimo**, antistante il mapp. n. 120 foglio n. 187, indicativamente individuato con le coordinate UTM/RER x=715952 y=890181;
 - **Attraversamento 4, Fosso Verzolini**, antistante il mapp. n. 56 foglio n. 187, indicativamente individuato con le coordinate UTM/RER x=716249 y=890352;
 - **Attraversamento 5, Rio Minore**, antistante il mapp. n. 117 foglio n. 188, indicativamente individuato con le coordinate UTM/RER x=716713 y=890594;
2. di stabilire che la concessione ha efficacia dalla data di sottoscrizione del presente atto, con scadenza al **31/12/2032**;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 12/04/2021 (PG/2021/55782 del 12/04/2021) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
 4. di stabilire, inoltre, che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nella nota pervenuta dal Servizio Sicurezza territoriale e Protezione Civile Sede di Ravenna, assunta al protocollo Arpae con prot. PGRA/2017/4497 del 31/03/2017, di cui è stata consegnata copia semplice al momento del ritiro/notifica del disciplinare di concessione che le contiene;
 5. di stabilire che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti l'occupazione del demanio idrico, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;
 6. di quantificare **l'importo annuale del canone in euro 765,81**.

Di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine

sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico;

7. di quantificare l'importo relativo al **deposito cauzionale in euro 750,00**;
8. di dare atto che il concessionario risulta in regola per quanto riguarda il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e dei canoni dovuti;
9. di dare atto che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
10. di stabilire che l'originale del presente atto con oneri di bollatura a carico del concessionario è conservato presso l'archivio del SAC Arpae di Ravenna e ne sarà notificata una copia semplice al concessionario;
11. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;
12. avverso la presente determinazione è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
13. che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA

Fabrizio Magnarello

Firmato digitalmente

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale rilasciata a Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale - Lugo, c.f. 91017690396 (codice procedimento RA14T0028).

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. L'occupazione demaniale oggetto di concessione afferisce a vari corsi d'acqua, del Comune di Brisighella (RA), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente e di seguito elencati:

- **Attraversamento 1, Fosso Canovina**, antistante il mapp. n. 134 foglio n. 200, indicativamente individuato con le coordinate UTM/RER x=714870 y=889384;
- **Attraversamento 2, Rio Ginepri**, antistante il mapp. n. 100 foglio n. 187, indicativamente individuato con le coordinate UTM/RER x=715474 y=890033;
- **Attraversamento 3, Rio Boesimo**, antistante il mapp. n. 120 foglio n. 187, indicativamente individuato con le coordinate UTM/RER x=715952 y=890181;
- **Attraversamento 4, Fosso Verzolini**, antistante il mapp. n. 56 foglio n. 187, indicativamente individuato con le coordinate UTM/RER x=716249 y=890352;
- **Attraversamento 5, Rio Minore**, antistante il mapp. n. 117 foglio n. 188, indicativamente individuato con le coordinate UTM/RER x=716713 y=890594;

2. L'occupazione demaniale oggetto di concessione è concessa ad uso attraversamento con tubazione irrigua dell'acquedotto rurale "Boesimo - Loiano".

ARTICOLO 2 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione

in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del Concessionario a ogni pretesa di indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a proprie spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente.

2. Il Concessionario è tenuto alla custodia dei manufatti ammessi con la concessione, di cui avrà cura di eseguire regolarmente il controllo e la manutenzione, sia periodicamente, sia al verificarsi delle piene e di ogni altro evento significativo. E' tenuto ad apportare, a proprie spese, quelle modifiche e migliorie che fossero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela dell'interesse pubblico alla sicurezza idraulica.
3. Il Concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno conseguente all'esercizio della concessione, compresi quelli da allagamento e tutti quelli derivanti dalla non corretta progettazione ed esecuzione delle opere da lui realizzate, ovvero derivanti da carente manutenzione e controllo. La responsabilità del Concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela delle opere idrauliche e della loro sicurezza.
4. L'Amministrazione concedente e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati alle opere concesse qualora il Concessionario non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza ai manufatti e alle aree.
5. L'amministrazione concedente non è responsabile per danni connessi al regime idraulico, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti arginali, né per quelli derivanti da incendio della vegetazione nell'ambito fluviale e

dallo scoppio di ordigni esplosivi residuati bellici eventualmente presenti.

6. I lavori nel corso d'acqua e nelle sue pertinenze finalizzati alla conservazione dei manufatti ammessi con la concessione sono a carico del Concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
7. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario a ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza. Il Concessionario comunicherà all'Amministrazione un numero di telefono diretto per chiamate d'emergenza, non filtrato da dispositivi di risposta automatica, attivo nelle 24 ore di tutti i giorni dell'anno. In caso di chiamata per ragioni di sicurezza, anche preventive, il concessionario provvederà all'intervento richiesto nel più breve tempo possibile.
8. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il Concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto che gli succeda nei suoi diritti, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.
9. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
10. Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dal Servizio concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite gratuitamente al demanio.

11. La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.
12. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.
13. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'area concessa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare, entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

ARTICOLO 3 PRESCRIZIONI PARTICOLARI DELL'ESERCIZIO

1. Il Concessionario dovrà comunicare per iscritto il programma temporale di svolgimento delle fasi dei lavori, con indicazione della data di previsto inizio dei medesimi, comunicando tempestivamente gli aggiornamenti che si rendessero necessari in corso di esecuzione, nonché la data di effettiva ultimazione. Entro 180 giorni dall'ultimazione dovrà produrre un certificato di regolare esecuzione e di idoneità tecnica delle opere, ovvero di collaudo, a firma propria e di un tecnico abilitato, attestante la conformità delle opere al progetto depositato, nonché alla normativa tecnica vigente o, in mancanza di questa, alle buone regole dell'arte.
2. La durata dei lavori di realizzazione delle opere dovrà essere limitata allo stretto necessario, adottando le misure e cautele atte a minimizzare i disturbi derivanti dalle attività di cantiere agli habitat, alla fauna e alle specie vegetali presenti nelle zone circostanti.

3. Le parti interrante delle tubazioni saranno dimensionate, collocate e protette con ogni cautela e dispositivo idoneo a prevenire perdite dalle condotte, in modo da evitare la formazione di cavità, erosioni e cedimenti delle sponde e degli argini, così da garantire il contenimento delle acque fluviali. Dovranno inoltre essere protette in modo da sopportare il peso dei mezzi di trasporto e delle macchine operatrici che possono operare nell'ambito fluviale, restando il Servizio concedente totalmente sollevato da eventuali responsabilità per danni conseguenti.
4. L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di prescrivere interventi di protezione delle opere idrauliche di cui dovesse sorgere la necessità per effetto delle opere realizzate, anche in zone limitrofe del corso d'acqua soggette all'influenza dei manufatti autorizzati.
5. Gli estremi della concessione, i percorsi dei cavi o dei condotti interrati e altre indicazioni utili sul manufatto (tipo, percorso e profondità, ecc. conformemente alle prescrizioni impartite) saranno segnalate sul luogo a cura del Concessionario con tabelle posizionate in accordo col personale dell'Amministrazione idraulica, in modo da non recare intralcio alla manutenzione del bene demaniale. I percorsi dei condotti interrati in scavi eseguiti a cielo aperto saranno indicati anche da nastri monitori collocati a quota superiore.
6. Il Servizio concedente potrà sorvegliare lo svolgimento dei lavori e prescrivere in ogni momento le misure tecniche e le modalità esecutive che riterrà opportune per la miglior tutela del regime e della sicurezza del corso d'acqua, senza che per questo venga meno, per il Concessionario, la responsabilità della costruzione, della manutenzione e dell'esercizio dei manufatti assentiti.
7. Nell'area soggetta a concessione e nell'area demaniale circostante il Concessionario è tenuto a propria cura e spese a eseguire, in modi e tempi che verranno stabiliti dall'Amministrazione concedente, il taglio e la rimozione dall'ambito fluviale della vegetazione spontanea che dovesse occultare o mettere in pericolo l'opera autorizzata, ovvero interferire con il suo esercizio.

8. Ogni modifica dello stato dei luoghi, alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso, nonché ogni altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Servizio concedente, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario.

9. L'accesso all'area, per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione delle opere ammesse con la concessione è consentito esclusivamente attraverso il percorso più breve esistente dalla pubblica via, con divieto del transito nei restanti tratti fluviali e di manomissione delle superfici. L'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada è consentito solamente per i mezzi necessari alla costruzione, all'ispezione e alla manutenzione dell'opera. La manutenzione dei percorsi utilizzati è a carico del concessionario.

**ARTICOLO 4 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA IDRAULICO DEL SERVIZIO
SICUREZZA TERRITORIALE PROTEZIONE CIVILE SEDE DI RAVENNA**

Con nota assunta al protocollo Arpae prot. n. PGRA/2017/4497 del 31/03/2017, "si confermano le prescrizioni inerenti l'utilizzazione dell'area demaniale contenuti nel disciplinare sopra richiamato", (vedi articoli 2 e 3 del presente disciplinare), alle quali si aggiunge la seguente condizione: " il richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona perimetrata con pericolosità idraulica, il nulla-osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni PAI anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica".

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2032**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
4. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. In caso di concessione rilasciata ad altro soggetto diverso dal concessionario uscente trova applicazione quanto disposto all'art. 15 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 6 – REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

ARTICOLO 7 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o

in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. Sarà cura del concessionario contattare l'Unità Demanio del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Ravenna per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.
3. In mancanza dell'avvenuto pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.

ARTICOLO 8 - DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.

L'importo della deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 9 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione

non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della chiusura del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria, come stabilito dall'art. 21, c. 1, L.R. 7/2004.

ARTICOLO 11 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla

registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.